

~~PARERE~~ PARERE DIRITTO CIVILE (lez. 3/3/2013)

La questione giuridica sottesa alla presente Traccia attiene all'individuazione di eventuali profili di risarcibilità del danno cagionato da fatto illecito a trui, in favore di un soggetto non ancora nato al momento del verificarsi dell'evento.

La normativa di riferimento avrà, pertanto, rincorsa nella lettura combinata degli articoli 1, 2054 e 2059 del codice civile.

Preliminarmente, dunque, appare necessario inquadrare la condizione giuridica del nascituro all'interno dell'ordinamento giuridico italiano al fine di comprendere se tale soggetto possa essere considerato o meno titolare di diritti e, in caso di risposta affermativa, se questi già o meno legittimato ad azionarli.

Tale questione, che è stata, in passato, oggetto di accesi dibattiti, trova la sua soluzione nella lettura dell'art. 1 cc. e la giurisprudenza sul punto appare ormai pacifica.

Difatti, la capacità giuridica, ovvero quello status personale che determina la rilevanza sul piano del diritto di un dato soggetto, si acquista, con riferimento alle persone fisiche, al momento della nascita.

Quanto al concepito, il secondo comma del sopracitato art. 1 c.c. precisa che i diritti dalla legge riconosciuti in favore dello stesso sono subordinati all'evento della nascita.

Da Tale norma è, pertanto, possibile ricavare il principio per cui il nascituro possa, oggi, considerarsi già in quanto tale, soggetto di diritto giuridico, titolare di diritti fondamentali. L'azionabilità di questi ultimi, tuttavia, appare subordinata all'avverarsi della condizione iuris della nascita.

Il diritto che, nel caso di specie, si ritene esser stato leso è quello alla tutela del rapporto parentale, con conseguente determinarsi, a seguito e per l'effetto della morte del padre del nascituro, di un danno cosiddetto da perdita del rapporto medesimo, consistente nella privazione di Tale fondamentale relazione parentale e nella correlata

sofferenza soggettiva che ne deriva. Trattasi di un danno non patrimoniale, inquadrabile nel rovere dei danni risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. Secondo la giurisprudenza più recente, il danno non patrimoniale derivante dalla circoscrizione di un congiunto non è da considerarsi in re ipsa; pertanto dovrà essere allegato e provato da chi ne richiede il risarcimento, sia pur attraverso il ricorso a valutazioni prognostiche o a presunzioni, purché fondate su elementi obiettivi (si veda Cass. Civ. Sez. III, 7 gennaio 2018, n. 901).

Quanto alla liquidazione, invece essa dovrà avvenire su base equitativa, tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare, nonché di ogni altra circostanza utile.

La morte, nel caso di specie, è stata determinata da incidente stradale; ne consegue che l'art. 2059 c.c. dovrà esser letto congiuntamente all'art. 2054 c.c., che disciplina la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

In particolare, il primo comma della suddetta norma sancisce l'obbligo per il conducente del veicolo di risarcire il danno prodotto a cose o a persone dalla circolazione del veicolo medesimo, salvo che riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

La norma, dunque, introduce, a carico del conducente il veicolo, una presunzione iuris tantum di responsabilità, in caso di investimento di un pedone; trattasi di una presunzione relativa, che, in quanto tale, ammette la prova contraria. Infatti, ai fini del superamento della presunzione, il conducente potrebbe dimostrare (ed è necessario che dimostri) che l'incidente sia stato cagionato dalla condotta anomala o imprevedibile del pedone, ovvero di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento dannoso.

Un'importante pronuncia delle Sezioni Unite della cassazione, nel luglio 2009, ha riconosciuto che, in tema di sinistri stradali, la nozione di "persona danneggiata" è tale da ricoprendere, non solo la vittima diretta, ma anche qualsiasi altro soggetto che abbia subito un danno,

patrimoniale o non, in conseguenza della morte del soggetto coinvolto nell'incidente.

Non sembrerebbero, pertanto, sussistere dubbi circa l'azionabilità da parte dei prossimi congiunti della vittima dell'azione diretta ad ottenere la risarcibilità del danno cagionato da un sinistro stradale.

Con riferimento specifico alla figura del nascituro, è possibile rivenire alcune pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato l'argomento. In particolare, la Cassazione ha riconosciuto, in favore del nascituro concepito all'epoca del fatto illecito e nato successivamente alla morte del padre naturale, la titolarità del diritto di azione per ottenere il risarcimento dei danni ingiusti, patrimoniali e non, che lo stesso abbia subito a causa della perdita del rapporto genitoriale, poiché si verifichi la nascita e a decorrere da questa (sol. punto, Cass. av., sez. III, 10 marzo 2014, n. 5503 e 3 maggio 2014, n. 9700).

In conclusione, alla luce della disamina svolta, si ritiene che di poter affermare che Caia, in quanto genitore di Caietta, figlia naturale di Tizio, ben possa opporsi all'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice di Sempronio e agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito da Caietta, in conseguenza della morte del padre della stessa. La circostanza, infatti, che quest'ultima fosse solo concepita all'epoca del verificarsi dell'evento non costituisce elemento ostacolo al riconoscimento del nascituro, subordinandolo la legge unicamente alla condizione della successiva nascita.